

N. 5637/06 RGNR  
N. 665/06 GIP



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI**  
*Ufficio 8*

**DECRETO DI ARCHIVIAZIONE**  
(art.409 e ss. cpp.)

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dr. Sante Spinaci

letti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe relativo alla denuncia querela presentata da Quirino Paris

vista la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero il 28/7/2006 pervenuta a questo Ufficio il 20/9/2006;

esaminata l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal Difensore del Paris in data 28/8/2006;

osserva

Secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato, ai fini della ammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, è necessario, oltre alla tempestività della presentazione dell'atto, che la stessa "contenga gli elementi di concretezza e di specificità previsti dall'art. 410 c.p.p. consistenti nell'indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per la **pertinenza** (cioè per l'inerenza rispetto alla notizia di reato) e per la **rilevanza** (idonei cioè ad incidere concretamente sulle risultanze dell'attività compiuta) "costituendo la mancanza di dette condizioni" un limite al diritto della persona offesa all'instaurazione del contraddittorio e legittima il giudice alla decisione con ordinanza de plano " ( Cass. 21.6.2000 n° 1938 ).

Tanto premesso, si rileva che nell'atto di opposizione non vengono indicati concretamente atti di investigazione suppletiva rilevanti in relazione ai profili penali della vicenda, ma solo ribadite e ulteriormente sviluppate le considerazioni già prospettate nell'esposto originario del 6/7/2006;

Ne consegue che la presentata opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. deve essere dichiarata inammissibile in virtù di quanto previsto, a pena d'inammissibilità, dall'art. 410 c.p.p.; premesso quanto sopra, visto l'art. 410 comma 1 c.p.p.

P. Q. M.

dichiara inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. presentata dal Difensore nell'interesse di Paris Quirino.

Quanto al merito si osserva che debbono pienamente condividersi le argomentazioni poste dal P.M. in ordine alla mancanza di profili penalmente rilevanti nelle condotte dello Zocchi (membro del Comitato di Area per le scienze agrarie del CUN) e del La Bruna (Presidente del CUN) così come descritte dal Paris, in considerazione della non riconducibilità al paradigma dell'art. 326 della eventuale violazione di doveri di mera riservatezza nella trasmissione della e-mail del Paris al Prestamburgo e a quella dell'art. 361 C.P. in relazione alla mancata trasmissione delle missive del Paris all'Autorità giudiziaria da parte del La Bruna, posto che dal tenore delle missive in questione (19/10/2003 e 18/11/2003) emergeva sostanzialmente – sia pure con espressioni di forte e aspra critica anche con riferimento a specifici nominativi – solo la segnalazione di anomalie o comunque inidoneità procedurali nelle modalità di designazione delle commissioni di conferma per il settore universitario AGR/01 (Economia ed estimo rurale), foriere di giudizi e valutazioni dei candidati asseritamente non imparziali e la sollecitazione al cambiamento dei criteri di designazione di dette commissioni (peraltro recepita dal CUN come si rileva dall'indicazione contenuta nella stessa missiva 18/11/2003) e quindi inidonea a determinare di per sé l'obbligo di denuncia di cui alla norma incriminatrice in questione;

Ne discende che la richiesta di archiviazione deve essere accolta non ravvisandosi la necessità di ulteriori indagini.

Visti gli artt. 408 e 415 c.p.p.


**DISPONE**

l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al PM Sede..

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Roma 12/10/2006

Il Giudice delle indagini preliminari  
( dr. Sante Spinaci )



Depositato in Cancelleria  
Roma 13/10/06



IL CANCELLIERE  
Alessandro B. [illegible]

Relazione di notizie  
Elettivo  
Città di Trento  
In data 20/10/2006  
Per il

Antonio Longo

ELETTIVAMENTE  
DOMICILIATO PRESSO L'AVV. *Osle*

a mani di *Antonio Di Solina* segretario  
di *Antonio Di Solina*

*20* 20 OTT, 2006

U.N.E.  
CORTI DI APPELLO - TRENTO  
UFF. CALSCHEDA PRO B.S.  
11/10/2006 S. Andrea